




Prot. n. 001313 C.E.R.M.E.C.
 Ricevuto il 02 AGO, 2011

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI
 VIA AURELIA OVEST, 193 - 54100 MASSA
 (codice dell'ufficio T8M)
 Numero dell'atto : T8MCOT300366

Alla Societa' C.E.R.M.E.C. S.P.A.
 con sede in VIA G PASCOLI 33, - MASSA (MS)

rappresentata dal
 Signor UGO BOSETTI
 nato a MASSA (MS) il 08/05/1953
 con domicilio fiscale in VIA DEBBIA NUOVA 27 B, MONTIGNOSO (MS)



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISA


Il Signor BOSETTI JGO
nato a MASSA (MS) il 08/05/1953
codice fiscale BSTGU053E08F023X
nella qualita' di rappresentante legale di C.E.R.M.E.C. S.P.A.

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
C.E.R.M.E.C. S.P.A.
relativamente all' anno 2008.

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti,
riguarda la contestazione delle violazioni con riferimento a:

- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono determinate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed
analiticamente motivate.



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

* * * MOTIVAZIONI * * *

In data 19/05/2011 la società "C.E.R.M.E.C. S.p.A." - come sopra identificata ed esercente attività di "trattamenti e smaltimenti di altri rifiuti non pericolosi" (c.a. 382109) - è stata processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Massa Carrara susseguente a verifica generale avente ad oggetto gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (fino alla data di inizio verifica), successivamente estesa anche agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

In data 08/06/2011 la parte ha presentato istanza di adesione al predetto processo verbale di constatazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 218/1997 (prot. 2011/030153).

Nel corso dell'attività di controllo sono stati esaminati i rapporti economici intercorsi con la società "Delca S.p.A.", fornitore di C.E.R.M.E.C., che si occupava del trasporto e dello smaltimento rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento di proprietà della verificata in forza di un contratto, stipulato e rinnovato, rispettivamente, in data 25/09/1997 e 13/05/2004 (vedi foglio 6 e allegati 1 e 2 al processo verbale richiamato).

Dall'esame delle fatture passive emesse da "Delca" è stata rilevata l'annotazione in contabilità di alcuni documenti recanti quale descrizione "Vs. dare per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti (compreso Tributo spec. Legge 549/95)" non supportati da idonea documentazione giustificativa delle prestazioni cui ineriscono (vedi foglio 7 del p.v.c.).

Per ciascun anno di riferimento i verificatori hanno distinto le fatture relative a prestazioni di servizio documentate dalle seguenti tre distinte tipologie di fatture:


1. fatture emesse da "Delca" a fronte di operazioni non riconducibili a prestazioni rese;
2. fatture emesse da "Delca" a fronte di operazioni non riconducibili a prestazioni rese ma stornate con note di credito registrate in esercizi successivi;
3. fatture emesse da "Delca" a fronte di operazioni non riconducibili a prestazioni rese nell'esercizio di ricevimento della fattura, ma a prestazioni rese in esercizi successivi.

Si riepilogano di seguito i rilievi formulati dai verificatori con riferimento al periodo d'imposta in esame.

anno 2008	imponibile	IVA	note
totale operazioni non riconducibili a prestazioni rese	€ 859.200,00	€ 85.920,00	
totale operazioni non riconducibili a prestazioni rese ma stornate con nota di credito	€ 0,00	€ 0,00	
totale operazioni riconducibili a prestazioni rese in esercizio diverso da quello di emissione della fattura	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 859.200,00	€ 85.920,00	

In sede di contraddittorio del 19/07/2011 (vedi verbale prot. 2011/039026), preceduto da contraddittorio del 09/06/2011 (prot. 2011/030677), la parte ha fatto presente quanto segue:

- > Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore "Delca" relative ad operazioni non poste in essere e che sono state stornate da note di credito ricevute in anni successivi, il diritto alla detrazione risulta correttamente rettificato nell'esercizio in cui la relativa nota di credito viene emessa, ricevuta e registrata da C.E.R.M.E.C.;



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

- Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore "Delca" relative ad operazioni che sono venute ad esistenza in esercizio diverso e successivo rispetto a quello in cui sono state fatturate, il diritto alla detrazione sorge in periodo d'imposta diverso da quello in cui è stato esercitato con l'effetto di una semplice anticipazione dello stesso; tale anticipazione pertanto non pregiudica la validità dell'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui i relativi presupposti si verificano.

Relativamente alle fatture ricevute da "Delca" anticipatamente all'effettuazione della prestazione resa, l'Ufficio, nel corso del predetto contraddittorio, ha sottolineato che la parte non ha ad oggi prodotto alcuna documentazione che attesti che il pagamento delle stesse è avvenuto nei termini contrattualmente stabiliti tra le parti.

Tutto ciò premesso, valutate le osservazioni formulate dalla parte, visti gli artt. 19 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, l'Ufficio

- Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore "Delca" relative ad operazioni non poste in essere e che sono state stornate da note di credito ricevute in anni successivi, procede al recupero dell'IVA indebitamente detratta nell'esercizio nel quale la fattura passiva è stata ricevuta e registrata dalla parte, ma contestualmente al riconoscimento della maggiore IVA corrisposta in successivo esercizio a seguito della registrazione della relativa di nota di credito;
- Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore "Delca" relative ad operazioni che sono venute ad esistenza in esercizio diverso e successivo rispetto a quello in cui sono state fatturate, procede al recupero dell'IVA indebitamente detratta nell'esercizio nel quale la fattura passiva è stata ricevuta e registrata dalla parte, ma contestualmente al riconoscimento della maggiore IVA conseguentemente corrisposta per l'esercizio nel quale i presupposti del diritto alla detrazione sono venuti ad esistenza. Infatti ai sensi dell'art. 19, primo comma, del DPR 633/1972 il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ciò posto, considerato che dall'atto di contestazione relativo all'anno 2007 consegue il riconoscimento di un credito IVA pari a € 230.910,00, l'Ufficio

IRROGA

per il periodo d'imposta in esame la sanzione per indebita detrazione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, il tutto come dettagliato nelle pagine che seguono.



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

Gli importi sono espressi in Euro

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie con riferimento a:

Iva.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa, che da quelle successive.

VIOLAZIONE ACCERTATA

SANZIONE PREVISTA
MINIMA MASSIMA

ANNO DI COMPETENZA 2008

01 Iva - ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

IMPOSTA 85.920,00

a) ART. 6, COMMA VI, D.LGS. 18/12/97 N. 471

85.920,00

85.920,00

SANZIONE PECUNIARIA PARI ALL'IMPOSTA

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
01 Iva	85.920,00	0,00	0,00	85.920,00
Cumulo materiale				85.920,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

Gli importi sono espressi in Euro

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che sono state commesse violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi, la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata dalla meta' al triplo.

Rilevato che la violazione piu' grave e' quella di:

IVA

per l'anno 2007, con una sanzione applicabile di EURO 905.466,15.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	905.466,15
- aumento del 50% - articolo 12 comma 5, del D.Lgs.n.472/97	452.733,08
- sanzioni base	1.358.199,23
- aumento del 25% - articolo 12 comma 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	339.549,81
- Cumulo giuridico	1.697.749,04

Poiche' il predetto ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 2007,2008

agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell'art.12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, e' necessario sommare gli ammontari delle sanzioni risultanti dal cumulo materiale relativi agli stessi anni:

- Cumulo materiale anno 2008	85.920,00
- Cumulo materiale precedenti 2007	906.183,15
- Totale cumulo materiale	992.103,15
- Sanzione irrogabile	992.103,15
- Totale sanzioni sulle violazioni cui non si applica l'art. 12	0,00
- Totale sanzione irrogabile	992.103,15
- Sanzione applicata negli atti relativi alle annualita' precedenti	906.813,15
- TOTALE	85.290,00

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (EURO 1.697.749,04) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (EURO 992.103,15).



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

Gli importi sono espressi in Euro

Pertanto LA DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI
ai sensi degli articoli 3, 7, 12, 16 e 16 bis del D.Lgs.n.472 del 1997,

DETERMINA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 992.103,15 per le violazioni
indicate nel prospetto A.

Tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualita' precedenti, per un
totale di 906.813,15, la sanzione irrogata e' pari a 85.290,00.

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

AVVERTENZE

1) Definizione dell'atto di contestazione - Articolo 16 del D.LGS. 18 dicembre 1997, n. 472
 Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. n.472/1997, nel termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione determinata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.
 La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidivita' nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale.
 La definizione agevolata inibisce, inoltre, la costituzione di precedente per l'eventuale recidivita'

Si riepilogano le somme dovute per la definizione:

Descrizione tributo	Codice Tributo	Anno di Riferim.	Importo in Euro
Spese di notifica	9400		5,16
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9614		28.850,00

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un terzo del totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali
01 IVA	85.920,00
Totale minimi edittali anno 2007	906.813,15
Totale minimi edittali	992.733,15

Riduzione ad un terzo del totale dei minimi edittali	330.911,05
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2007	302.061,05
Sanzione dovuta pari a Euro	<u>28.850,00</u>

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.



DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TEMCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

2) Presentazione delle deduzioni difensive.

In alternativa alla definizione agevolata, entro lo stesso termine decorrente dalla notifica del presente atto possono essere prodotte a Direzione Provinciale di Massa-Carrara, Ufficio Controlli, le deduzioni difensive previste dall'art.16, comma 4, del citato D.Lgs. 472/1997. In tal caso, l'impugnazione immediata del presente atto non e' ammessa e, se proposta, diviene comunque improcedibile, in quanto, dopo l'esame delle deduzioni, l'eventuale irrogazione delle sanzioni seguira' con successivo atto motivato. Soltanto in caso di accoglimento delle deduzioni prodotte e' ammessa la facolta' di definire in maniera agevolata le sanzioni irrogate con tale ultimo atto.

3) Ricorso avverso l'atto - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In mancanza sia della definizione agevolata, sia di deduzioni difensive, il presente atto assume valenza di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, come specificato in precedenza. In quanto tale, l'atto stesso sara' pertanto impugnabile con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre).

Il ricorso e' proposto mediante notifica a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI - Area legale
Via Aurelia Ovest 193, 54100 Massa (MS)

a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo di plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita', il ricorrente dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell' originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992). Entro lo stesso termine e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

4) Riscossione a titolo definitivo.

Non pervenendo, nei termini stabiliti, ne' la definizione agevolata con il pagamento del terzo, ne' le deduzioni difensive o proposizione di ricorso si procedera' alla riscossione coattiva, mediante iscrizioni a ruolo, del totale delle sanzioni irrogate, non definite.

5) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L' ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 5,16.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: Direzione Provinciale di Massa-Carrara, Ufficio Controlli
Funzionario responsabile del procedimento al quale rivolgersi per informazioni:
GOBBI REBECCA - UFFICIO CONTROLLI - TEAM ACCERTAMENTO 3
Via Aurelia Ovest 193, 54100 Massa (MS)
stanza 1, piano terra, telefono 0585-8365564

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. T8MCOT300366 2011 Codice fiscale contribuente 00595760455

Modalita' di presentazione del ricorso

Ufficio da indicare nel ricorso: DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA
Struttura alla quale notificare il ricorso:
DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - UFFICIO CONTROLLI - Area legale
Via Aurelia Ovest 193, 54100 Massa (MS)
Commissione tributaria provinciale competente: MASSA


Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:
- il Codice Ufficio : T8M
- il Codice Atto : 08749586007

Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e di n. 1 allegato (modello di versamento F24) composto da n.1 pagina, per un totale complessivo di n. 11 pagine.

Data

28/03/2011

Timbro
Dell'Ufficio



per il Direttore Provinciale
Raffaele De Luca
Il Capo Ufficio Controlli Reggente
Vincenzo Pantisano



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N.472/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'atto di contestazione n. T8MCOT300366/2011 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario

Codice Ufficio: T8M
Codice atto : 08749586007

Denominazione
C.E.R.M.E.C. S.P.A.
Codice fiscale: 00595760455


Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Spese di notifica	9400	2008	5,16
Sanzioni di cui al Prosp. A	9614	2008	28.850,00

L'attestato di pagamento deve pervenire a Direzione Provinciale di Massa-Carrara, Ufficio Controlli, entro 10 giorni dal versamento.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di MASSA

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76608452060 - 6

**Agenzia
Entrate** 
Direzione Provinciale di Fisco e Cassa
Il Messo Modificatore Regionale (Decreto n. 1-2910)
SCARLETTA
N°-Repertorio 3547 / 11